

- (13) La decisione ministeriale greca e il piano di gestione garantiscono che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in linea con l'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (14) Le attività di pesca considerate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006, che vieta la pesca al di sopra degli habitat in questione. In effetti, le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino. Inoltre, la realizzazione di una mappatura delle praterie di *Posidonia oceanica* nelle acque territoriali greche contribuisce alla protezione della *Posidonia oceanica*.
- (15) Le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano i pescherecci da traino.
- (16) Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, che fissa la dimensione minima delle maglie, la Commissione osserva che, in linea con l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Grecia ha autorizzato una deroga a tali disposizioni nel suo piano di gestione, in quanto le attività di pesca in questione sono altamente selettive, hanno un impatto trascurabile sull'ambiente marino e non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5.
- (17) Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono dunque con le attività di altre navi.
- (18) Il piano di gestione garantisce che le catture di specie incluse nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime, in quanto le specie bersaglio — zerro (*Spicara smaris*) e boga (*Boops boops*) — non figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 e le attività di pesca sono altamente selettive.
- (19) Le attività di pesca sono altamente selettive e non sono mirate alla cattura di cefalopodi.
- (20) Il piano di gestione greco include misure per la sorveglianza delle attività di pesca e soddisfa pertanto le condizioni fissate all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (21) Il piano di gestione greco include misure per la sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (22) È pertanto opportuno concedere la deroga richiesta.
- (23) È opportuno che la Grecia riferisca alla Commissione a scadenze regolari e in conformità del piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.
- (24) La durata di validità della deroga sarà limitata, affinché sia possibile adottare tempestivamente misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione della Commissione evidenzi un cattivo stato di conservazione degli stock sfruttati e consentire nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche onde elaborare un piano di gestione più efficiente.
- (25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

1. L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica alla pesca dello zerro (*Spicara smaris*) e della boga (*Boops boops*) praticata con sciabiche da natante nelle acque territoriali della Grecia.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

